

STATUTO DELLA FONDAZIONE
“Società Italiana di Stomatologia Odontoiatria e Protesi Dentaria - S.I.S.O.P.D. - ETS”

ART. 1 – DENOMINAZIONE

1.1 È costituita su iniziativa dell'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE DENTISTI ITALIANI - Società Italiana di Stomatologia Odontoiatria e Protesi Dentaria (A.N.D.I. - S.I.S.O.P.D.)** una Fondazione di Partecipazione denominata **“Società Italiana di Stomatologia Odontoiatria e Protesi Dentaria - S.I.S.O.P.D. - ETS”** società scientifica, in appresso “Società Scientifica”.

1.2 La Fondazione è regolata dal D.Lgvo n. 117 del 2017, Codice del Terzo Settore, in appresso “*il Codice*”, dalla legge n. 24 del 2017 art. 5 e DM Ministero Salute del 2 agosto 2017 pubblicato sulla G. Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2017, dal presente statuto e dalla normativa di settore.

ART. 2 - SEDE E DURATA

2.1 La Fondazione ha sede in Roma.

2.2 La durata della Fondazione è a tempo indeterminato.

2.3 La Fondazione ha propri organi Territoriali, di norma coincidenti con il territorio delle Regioni; l'organo Territoriale può ricoprire il territorio di più Regioni.

ART. 3 - SCOPI

3.1 Lo scopo della Fondazione rientra nell'ambito delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui al Codice. Pertanto la Fondazione si propone di porre in essere lo svolgimento di una o più attività di interesse generale così come riconosciuta e qualificata all'articolo 5 del Codice e con le modalità ivi previste.

3.2 La Fondazione esercita in via principale le seguenti attività:

- a) la ricerca scientifica nel campo della odontostomatologia, odontoiatria e protesi dentaria, anche con le finalità di cui alla normativa sulla sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti la professione sanitaria dell'odontoiatra in tutte le sue discipline e specializzazioni riconosciute dalla normativa vigente (Legge n. 24 del 2017 art. 5).

3.3 La Fondazione pertanto, nel rispetto della normativa richiamata, potrà:

- a) elaborare linee guida di settore;
- b) favorire il coordinamento con le altre Società Scientifiche;
- c) favorire la diffusione delle linee guida nell'ambito della categoria;
- d) promuovere e valorizzare iniziative dirette a favorire e valorizzare le attività di ricerca clinica ed epidemiologica.

3.4 La Fondazione potrà svolgere anche le seguenti altre attività sempre nel campo della odontostomatologia, odontoiatria e protesi dentaria:

- a) svolgere attività di formazione post-universitaria;
- b) svolgere attività di formazione culturale e scientifica, promuovendo la condivisione delle informazioni e delle conoscenze professionali;
- c) promuovere l'aggiornamento culturale e la formazione professionale continua della categoria;
- d) istituire e assegnare premi, borse di studio.

3.5 La Fondazione comunque non ha scopo di lucro né svolge direttamente o indirettamente attività sindacale.

ART. 4 - ATTIVITÀ

4.1 Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione può:

- a) sostenere con borse di studio studenti italiani di master, di dottorato ed assegnisti di ricerca attivi nel campo dell'odontostomatologia odontoiatria e protesi dentaria;
- b) cofinanziare posti di ricercatore per giovani studiosi italiani banditi da Enti Pubblici di ricerca, quali il MIUR oppure dalle Università, o da altri Enti Pubblici e soggetti pubblici o privati;
- c) organizzare o contribuire all'organizzazione di Congressi Nazionali e Internazionali ed al

cofinanziamento di progetti di ricerca;

- d) promuovere la realizzazione di riviste con contenuto prevalentemente scientifico;
- e) promuovere e svolgere attività integrative e sussidiarie alla didattica, alla formazione ed alla ricerca;
- f) promuovere la raccolta di fondi privati e pubblici e la richiesta di contributi pubblici e privati locali, nazionali, europei e internazionali da destinare agli scopi della Fondazione;
- g) promuovere e supportare le attività di cooperazione scientifica e culturale anche di istituti universitari con istituzioni nazionali ed internazionali.
- h) diffondere nella società civile la conoscenza dei progressi in campo scientifico e professionale avviando campagne di sensibilizzazione anche sponsorizzate;
- i) svolgere ogni altra attività, anche di natura commerciale, comunque compatibile con lo scopo non lucrativo perseguito dalla Fondazione.
- j) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

ART. 5 - PATRIMONIO

5.1 Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalla dotazione eseguita dal Fondatore.

5.2 Il patrimonio della Fondazione potrà essere ulteriormente incrementato attraverso:

- a) contributi in denaro, beni mobili e/o immobili, od altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore o dai Partecipanti o dagli Aderenti;
- b) rendite o proventi derivanti, rispettivamente, dal patrimonio e dalle attività principali, accessorie e strumentali della Fondazione medesima;
- c) beni mobili ed immobili che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati;
- d) atti di liberalità, donazioni o disposizioni testamentarie, da parte di persone fisiche o giuridiche, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio anche sotto forma di beni strumentali;
- e) eventuali altri contributi erogati dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti Pubblici, destinati, per previsione normativa o per decisione dell'Organo amministrativo dell'Ente, ad incremento del patrimonio.

ART. 6 - FONDO DI GESTIONE

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio della Fondazione medesima;
- b) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- c) da eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici, senza espressa destinazione al patrimonio;
- d) da contributi del Fondatore e/o dei Partecipanti;
- e) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

ART. 7 - ESERCIZIO FINANZIARIO

7.1 L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

7.2 Il Consiglio di Amministrazione una volta approvato il bilancio consuntivo, corredato da una relazione del Presidente della Fondazione e dalla relazione dell'Organo di Controllo, e quello preventivo, fissa, entro il 30 aprile di ogni anno, la data di riunione dell'Assemblea Nazionale dei Partecipanti chiamata ad approvare i documenti contabili.

7.3 Gli eventuali avanzi nelle gestioni annuali sono impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestioni precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività o con accantonamento in uno specifico fondo di riserva, sempre al fine strumentale di essere utilizzati esclusivamente in attività finalizzate al raggiungimento degli scopi statuari e di quelli ad essi direttamente connessi.

7.4 Quando risulta che il patrimonio minimo di cui all'articolo 22, comma 4, de "Il Codice" è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio, deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo

oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

7.5 È in ogni caso vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili od avanzi di gestione nonché del fondo di dotazione.

ART. 8 - PRINCIPI ORGANIZZATIVI

8.1 La Società Scientifica è organizzata in modo da favorire la massima partecipazione dei Partecipanti alle attività e alle decisioni dell'Ente e la massima trasparenza dei comportamenti.

In quest'ottica vengono qui di seguito definiti i principi di comportamento cui dovranno uniformarsi tutti i Partecipanti e le attività degli Organi della Società Scientifica e gli emanandi regolamenti organizzativi.

Principi in materia di Autonomia ed Indipendenza

8.2 La società scientifica svolge la sua attività in completa autonomia ed indipendenza da terzi, ivi compreso il Fondatore.

8.3 Non è consentita l'elezione agli organi direttivi di persone che svolgono attività imprenditoriali direttamente o indirettamente, salve le attività consentite dal DM 2 agosto 2017.

8.4 In tutti i casi in cui un componente di un Organo statutario si trova in posizione di conflitto di interessi è tenuto a comunicare il conflitto ai componenti dell'organo e ad astenersi dall'esprimere il proprio voto sulla materia nella quale si trova in conflitto. La violazione del detto obbligo determina la decadenza dalla carica.

Principi in tema di assunzione e conferimento di Cariche sociali

8.5 L'elezione agli Organi statutari deve essere organizzata prevedendo il voto a scrutinio segreto.

8.6 Tutte le cariche sociali non sono retribuite.

8.7 I legali rappresentanti, il Direttore Generale, il Rappresentante del Territorio, i componenti il Consiglio di Amministrazione, non possono ricoprire la carica qualora abbiano subito condanna penale passata in giudicato in relazione all'attività della Società Scientifica ovvero di altro Ente analogo.

8.8 È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, partecipanti, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Principi in materia di riunioni collegiali

8.9 Le riunioni possono svolgersi anche con la presenza dei componenti in audio/videoconferenza, o altre tecnologie, secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

8.10 Il Segretario della riunione redige, senza ritardo, il relativo verbale sull'apposito libro.

8.11 Tutti i libri sociali richiamati nel presente statuto ovvero quelli previsti dall'articolo 15 del "II Codice" saranno tenuti secondo i principi e le norme dettate per le società di capitali.

ART. 9 – FONDATORI

9.1 La Fondazione è costituita su iniziativa dell'Associazione Nazionale Dentisti Italiani - (A.N.D.I.) con sede in Roma al Lungotevere Raffaello Sanzio n. 9.

All'Associazione Nazionale Dentisti Italiani - (A.N.D.I.) è attribuito il ruolo di Promotore-Fondatore senza ruoli operativi nel rispetto del DM 2 agosto 2017. Tutte le prerogative del Fondatore - Promotore sono attribuite ai Partecipanti sino ad eventuale modifica del richiamato regolamento.

ART. 10 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

10.1 La Fondazione è strutturata in organi Nazionali e Territoriali-Regionali.

10.2 Sono organi Nazionali:

- a) il Presidente
- b) il Consiglio di Amministrazione
- c) Il Direttore Generale
- d) l'Assemblea Nazionale dei Partecipanti
- e) il Comitato Scientifico
- f) l'Organo di Controllo.

10.3 Sono Organi Territoriali, di norma, Regionali:

- a) le Rappresentanze Territoriali

ART. 11 PRESIDENTE

11.1 Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale.

11.2 Il Presidente è garante della realizzazione del programma di attività della Fondazione e, a tal fine, esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione.

11.3 In caso di temporanea assenza o impedimento del Presidente, le sue attribuzioni sono esercitate dal Vicepresidente.

11.4 Il Presidente può delegare anche a terzi i poteri per singoli atti ovvero per categorie di atti; può altresì nominare coordinatori di specifiche attività.

11.5 Il Presidente dura in carica 3 (tre) esercizi, salvo dimissioni e può essere rieletto per una sola volta.

11.6 In caso di urgenza, il Presidente può assumere direttamente obbligazioni e impegni di spesa dandone comunicazione al Consiglio di Amministrazione alla prima riunione successiva.

11.7 Il Presidente presiede il Comitato scientifico.

ART. 12 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

12.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 membri, compreso il Presidente, il Tesoriere e tre consiglieri dei quali il più anziano, come prima iscrizione all'Ordine professionale, assume il ruolo di Vicepresidente.

12.2 È eletto dall'Assemblea Nazionale dei Partecipanti sulla base del regolamento definito dal Consiglio di Amministrazione.

12.3 I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica tre anni salvo dimissioni o decadenza.

12.4 I mandati dei consiglieri indipendentemente dalla data del loro insediamento scadono contemporaneamente alla data di approvazione del bilancio relativo al secondo esercizio successivo a quello in cui è stata assunta la delibera di nomina. In ogni ipotesi di vacatio della carica di Consigliere, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere alla cooptazione di altro/i Consigliere/i; i Consiglieri così nominati restano in carica sino alla successiva riunione dell'organo competente alla nomina secondo quanto sopra previsto.

12.5 L'atto costitutivo indica la prima nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

12.6 Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare provvede a:

- a) stabilire le linee di indirizzo generali della Fondazione ed attuare i relativi programmi in tutto il territorio nazionale, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui al presente statuto e compatibilmente con le disponibilità finanziarie definite dallo stesso Consiglio;
- b) fissare il perimetro delle Rappresentanze Territoriali
- c) fissare il numero dei componenti del Comitato Scientifico sempre in numero dispari e nominare i componenti;
- d) esaminare il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo da sottoporre all'assemblea per la sua approvazione;
- e) deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni nonché all'acquisto e all'alienazione di beni mobili ed immobili;
- f) nominare il Direttore Generale, determinandone le mansioni ed il compenso;
- g) approvare i regolamenti operativi della Fondazione;
- h) deliberare l'assunzione del personale e altre forme di collaborazione;
- i) sovrintendere alla gestione amministrativa;
- j) deliberare in merito alle modificazioni dello Statuto, allo scioglimento della Fondazione per le cause espressamente previste dall'art. 27 del codice civile; alla devoluzione del patrimonio, previa richiesta del parere di cui all'Ufficio indicato all'articolo 45, comma 1 (de "il Codice"), salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore da proporre all'Assemblea Nazionale;
- k) assumere ogni altro provvedimento necessario o utile al buon funzionamento della Fondazione;
- l) stabilire i criteri di erogazione delle rendite della Fondazione.

ART. 13 - CONVOCAZIONE E QUORUM DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta al Presidente da almeno due consiglieri, o dal Presidente dell'Organo di Controllo.

13.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente in forma scritta, anche a mezzo PEC, almeno cinque giorni prima della data stabilita per la seduta; in casi di urgenza, il Consiglio può essere convocato con preavviso di due giorni.

13.2 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo, la data e l'ora di convocazione.

13.3 Il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri, e delibera a maggioranza semplice.

13.4. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

13.5 Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Direttore Generale che assume le funzioni di Segretario, steso sull'apposito libro. In assenza del Direttore Generale il segretario della riunione viene nominato di volta in volta dai presenti, può essere anche persona estranea al Consiglio.

13.6 Il Consiglio di Amministrazione può riunirsi in assenza di convocazione purché presenti tutti i componenti il Consiglio di amministrazione e la maggioranza dei membri dell'Organo di Controllo.

ART. 14 - DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, che ne stabilisce le competenze, la qualifica e la durata dell'incarico che non può superare i quattro anni ma è rinnovabile.

Il Direttore Generale è responsabile operativo della Fondazione.

Egli, in particolare:

- a) provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
- b) dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, nonché agli atti del Presidente.

Egli partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore Generale provvede a:

- a) predisporre il Bilancio preventivo e quello consuntivo annuale, con la relativa relazione, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione ed all'Assemblea Nazionale per l'approvazione e ne cura la pubblicazione sul sito Istituzionale della Società unitamente a tutti gli eventuali incarichi retribuiti;
- b) curare la pubblicazione dell'attività scientifica svolta dalla Fondazione attraverso il proprio sito internet;
- c) predisporre il Regolamento delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Scientifico da sottoporre al Consiglio di amministrazione per l'approvazione.
- d) sovrintendere e coordinare tra loro gli organi consultivi della Fondazione se nominati.

In ogni caso in cui il Consiglio di Amministrazione si trovi nelle condizioni di impossibilità di funzionamento da qualsiasi causa esse siano dovute cura l'esecuzione e la realizzazione dei programmi già approvati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, svolge i compiti di ordinaria amministrazione della Fondazione, assumendo anche la rappresentanza temporanea della Fondazione, sino al reintegro nelle sue funzioni del nuovo Consiglio di Amministrazione e del Presidente della Fondazione. In tale ultima ipotesi resta in carica anche oltre il termine di durata della carica come stabilito al momento della nomina e assume altresì l'onere di convocare l'Assemblea Nazionale nel più breve tempo possibile affinché provveda alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione. Convoca infine il primo successivo Consiglio di Amministrazione in caso di inerzia o assenza dei componenti dello stesso.

ART.15 – PARTECIPANTI ALLA SOCIETÀ SCIENTIFICA

15.1 Possono rivestire la qualifica di partecipante alla Società Scientifica tutti gli esercenti l'Odontoiatria iscritti all'Albo Odontoiatri secondo le disposizioni di legge e nel rispetto del presente Statuto e Regolamento.

Le modalità di presentazione della richiesta di Iscrizione nonché della documentazione di supporto ai requisiti esplicitati nello statuto saranno meglio disciplinate in apposito regolamento.

15.2 I Partecipanti sono ammessi secondo le modalità stabilite dal regolamento con determina del Rappresentante Territoriale competente comunicata agli interessati ed annotata sul Libro dei Partecipanti. I Partecipanti ammessi devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti attuativi. La determina di rigetto della domanda di ammissione deve essere motivata e comunicata agli interessati nei termini di legge.

15.3 Gli interessati possono proporre richiesta di riesame al Consiglio di Amministrazione con le modalità ed i tempi di legge meglio esplicitati nel Regolamento.

15.4 I Partecipanti sono tenuti, nei limiti e con le modalità previste dal Consiglio di Amministrazione, a contribuire al perseguimento degli scopi della Società Scientifica anche con contributi in denaro al fondo di gestione.

15.5 La condizione di Partecipante permane sino a quando sussistono i requisiti per ottenere l'iscrizione.

15.6 L'adesione può essere revocata dal Consiglio d'Amministrazione per violazione del Codice di Deontologia Medica e per violazione dei doveri di cui al presente statuto.

ART.16 – PARTECIPANTI INIZIALI ALLA SOCIETÀ SCIENTIFICA E CONTRIBUTO INIZIALE

16.1 Tutti gli associati A.N.D.I. aventi i requisiti di cui al 1° comma articolo 15 sono di diritto Partecipanti Iniziali, salvo l'esercizio del diritto di recesso entro 45 (quarantacinque) giorni dalla sottoscrizione del presente atto.

16.2 Il contributo al fondo di gestione di cui al 4° comma dell'articolo che precede per i primi 2 anni è assolto, per i soli Partecipanti Iniziali, dalla somma destinata dal fondatore al fondo di gestione.

ART. 17 –ASSEMBLEA NAZIONALE DEI PARTECIPANTI

17.1 L'Assemblea Nazionale dei Partecipanti è costituita dai Delegati eletti nelle Rappresentanze Territoriali.

17.2 L'Assemblea Nazionale dei Partecipanti può essere Ordinaria o Straordinaria.

17.3 L'Assemblea Nazionale Ordinaria dei Delegati discute e delibera sugli argomenti all'ordine del giorno ed in particolare:

- a) elegge e revoca il Presidente ed i membri del Consiglio di Amministrazione;
- b) elegge l'Organo di Controllo;
- c) ratifica le nomine ad interim;
- d) approva il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- e) approva l'eventuale Regolamento dei lavori assembleari;
- f) delibera sulla Responsabilità dei Componenti degli Organi Sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti.

17.4 L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata:

- a) almeno una volta l'anno, entro il termine per l'approvazione del bilancio;
- b) ogni 3 (tre) anni per eleggere il Presidente, il Consiglio di Amministrazione, l'Organo di Controllo (in tal caso prende il nome di Assemblea Elettiva).

17.5. L'Assemblea Straordinaria dei Delegati delibera:

- a) sulle modificazioni dello Statuto;
- b) sullo scioglimento per cause diverse da quelle di cui all'articolo 27 del c.c. e contestuale nomina dei liquidatori, sulla trasformazione, fusione e scissione dell'Ente; nonché sulla proposta del Consiglio di Amministrazione di devoluzione del patrimonio in conformità alla normativa vigente.

17.6 Le Assemblee Ordinarie e Straordinarie possono essere abbinate.

Convocazione dell'Assemblea Nazionale dei Partecipanti.

17.7 L'Assemblea Nazionale dei Partecipanti è convocata dal Presidente su delibera del Consiglio di Amministrazione.

17.8 Se il Presidente non convoca l'Assemblea Nazionale, e laddove nessuno dei membri del Consiglio di Amministrazione assolve alla funzione, provvede entro 20 (venti) giorni con urgenza l'Organo di Controllo in persona del suo Presidente, se in esercizio in composizione collegiale.

17.9 L'Assemblea Nazionale è convocata dal Presidente mediante avviso, contenente l'indicazione del

giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare e l'eventuale relativa documentazione da spedire ai Delegati dei Partecipanti 30 giorni prima o, in caso di urgenza, 15 giorni prima. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea Nazionale deve essere fissato il giorno per la seconda convocazione che non può tenersi nello stesso giorno fissato per la prima.

Costituzione dell'Assemblea Nazionale e validità delle deliberazioni

17.10 L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, se sono presenti almeno la metà più uno dei Partecipanti rappresentati ed in seconda convocazione se sono presenti almeno un terzo dei Partecipanti rappresentati.

17.11 L'Assemblea Straordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita se sono presenti almeno i quattro quinti dei Partecipanti rappresentati ed in seconda convocazione se sono presenti almeno i due terzi dei Partecipanti rappresentati.

17.12 La verifica della presenza del quorum costitutivo è eseguita dal Tesoriere che redige apposito documento da consegnare al Presidente dell'Assemblea.

17.13 L'Assemblea Ordinaria delibera con il voto favorevole dei delegati pari alla maggioranza dei presenti in aula.

17.14 Il voto per l'elezione alle cariche sociali è a scrutinio segreto.

17.15 L'Assemblea Straordinaria, nel caso di cui all'articolo 24.1 sia in prima che seconda convocazione, delibera con il voto favorevole dei delegati che rappresentano almeno i quattro quinti dei voti esprimibili dai delegati ammessi e formanti il quorum costitutivo.

17.16 Le modifiche statutarie sono approvate dall'Assemblea Straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza dei presenti in aula, sempreché rappresentino almeno 1/3 (un terzo) dei voti esprimibili dai delegati ammessi e formanti il quorum costitutivo.

17.17 Partecipano all'Assemblea, senza diritto di voto il Presidente, ed i membri del Consiglio di Amministrazione. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione o in caso di suo impedimento dal Vice-Presidente ovvero da uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente è assistito da un Segretario. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

17.18 Il Presidente dell'Assemblea:

- a) comunica all'assise l'esito della verifica del quorum eseguito dal Tesoriere;
- b) regola il suo svolgimento;
- c) accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

17.19 I Delegati Territoriali sono gli unici ad avere diritto di voto.

17.20 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, il documento redatto dal Tesoriere sulla esistenza del quorum costitutivo; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve riportare, anche per allegato, il numero dei voti favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei Partecipanti, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo.

17.21 La deliberazione ha effetto dalla data in cui è stata presa, salvi i diritti dei terzi che in buona fede ignoravano la deliberazione.

17.22 L'Assemblea elettiva deve comunque tenersi entro trenta giorni dalla vacatio e può coincidere con l'assemblea chiamata ad approvare il bilancio relativo al secondo esercizio successivo a quello in cui è stata assunta la delibera di nomina.

ART. 18 - ADERENTI

18.1 Sono aderenti gli studenti in odontoiatria, i laureati in odontoiatria che non sono ancora iscritti all'Albo professionale e quelli che hanno esercitato l'odontoiatria ma hanno cessato l'attività e i laureati in medicina e chirurgia non iscritti all'Albo degli odontoiatri.

18.2 Gli Aderenti partecipano alle attività della Fondazione in qualità di uditori.

18.3 Possono far pervenire proposte al Consiglio di Amministrazione tramite il Direttore Generale.

18.4 Tutti gli associati A.N.D.I. aventi i requisiti di cui al primo comma del presente articolo sono di diritto Aderenti Iniziali, salvo l'esercizio del diritto di recesso entro 45 (quarantacinque) giorni dalla

sottoscrizione del presente atto.

ART. 19 - ORGANO DI CONTROLLO

19.1 L'Organo di Controllo è composto da tre membri compreso il suo Presidente. È facoltà dell'Assemblea ed in presenza dei requisiti di legge nominare un Organo di Controllo monocratico.

19.2 L'Organo di Controllo è eletto dall'Assemblea Nazionale dei Partecipanti che provvede altresì alla nomina di due supplenti per l'ipotesi in cui l'Organo abbia composizione collegiale e di un Sostituto per l'ipotesi di Organo di Controllo in composizione monocratica.

19.3 Uno dei componenti dell'Organo di Controllo in composizione collegiale ed uno dei supplenti, ovvero l'Unico Componente ed il Sostituto, qualora l'organo abbia composizione monocratica, deve essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, c.c..

19.4 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

19.5 L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 de "il Codice", ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 de "il Codice". Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

19.6 I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

19.7 L'atto costitutivo indica la prima nomina dei componenti dell'Organo di Controllo.

19.8 L'Organo di Controllo, collegiale o monocratico, resta in carica tre anni, salvo dimissioni o decadenza. Qualora nel corso del mandato uno o più di detti componenti dovesse cessare dall'incarico per qualsiasi motivo vi subentra il Supplente che ha ricevuto il maggior numero di voti ovvero quello in possesso dei requisiti di Legge, o il Sostituto se trattasi di Organo monocratico.

I mandati dei Componenti l'Organo di Controllo indipendentemente dalla data del loro insediamento scadono contemporaneamente alla data di approvazione del bilancio relativo al secondo esercizio successivo a quello in cui è stata assunta la delibera di nomina.

ART. 20 – REVISORE ESTERNO

20.1 Su proposta del Consiglio di Amministrazione l'Assemblea Nazionale dei Partecipanti può affidare la revisione legale dei conti ad un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro anche se tale nomina non sia obbligatoria ai sensi dell'articolo 31 de "il Codice". In particolare il Revisore (o la Società di Revisione) verifica nel corso dell'esercizio sociale la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione nonché degli impegni assunti e della relativa copertura finanziaria.

20.2 Il Revisore verifica se il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se è conforme alle norme che lo disciplinano. Esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio.

20.3 Il Revisore (o la Società di Revisione) è nominato per 3 (tre) anni e scade alla data di approvazione del bilancio relativo al secondo esercizio successivo a quello in cui è stata assunta la delibera di nomina.

ART. 21 - COMITATO SCIENTIFICO

21.1 Il Comitato scientifico è presieduto dal Presidente della Fondazione che è membro di diritto del comitato.

21.2 Il Comitato scientifico è composto da un numero variabile di membri da 5 (cinque) a 15 (quindici), comunque sempre in numero dispari, fissato dal Consiglio di Amministrazione che nomina i suoi componenti.

21.3 I componenti del Comitato scientifico sono scelti tra persone di comprovata qualificazione tecnico-scientifica. Gli stessi al momento dell'elezione devono sottoscrivere dichiarazione di indipendenza e di assenza di conflitti di interesse.

21.4 Il Comitato Scientifico ha il compito di verificare e controllare la qualità delle attività svolte e della produzione tecnico scientifica da effettuare secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale.

21.5 Il Comitato Scientifico, nell'ambito della formazione continua, orienta le linee strategiche per la definizione del piano formativo.

21.6 Il Comitato Scientifico svolge funzioni di rappresentanza finalizzate alla realizzazione dello scopo della fondazione e alla proposta e redazione delle linee guida di settore in ambito nazionale ed internazionale nonché alla diffusione dei risultati conseguiti nelle attività di ricerca scientifica, e cura i rapporti con ogni organismo scientifico monitorando le iniziative nei settori di interesse.

21.7 Inoltre, il Comitato Scientifico:

- a) svolge funzioni di consulenza, indirizzo e valutazione;
- b) partecipa alle scelte relative agli indirizzi delle linee di ricerca nonché alla verifica dei risultati;
- c) esprime parere sulla pubblicazione dei lavori e assegna i referee, secondo gli ambiti di interesse, individuati tra membri della Fondazione ed esperti esterni.

21.8 Il comitato scientifico può sottoporre all'attenzione del Consiglio di Amministrazione principi di linee guida da adottare supportando la proposta con gli esiti della ricerca effettuata.

ART. 22 RAPPRESENTANZE TERRITORIALI - ASSEMBLEE TERRITORIALI

22.1 La Società Scientifica è articolata in Rappresentanze Territoriali coincidenti, di norma con il territorio delle Regioni Geografiche alle quali sono iscritti i Partecipanti e gli Aderenti in ragione del rispettivo Ordine Professionale di iscrizione; per gli Aderenti non iscritti ad Albo professionale si fa riferimento alla residenza anagrafica. Sono possibili aggregazioni su base territoriale al fine di poter meglio sviluppare l'attività sul territorio e nell'intento di garantire economicità ed omogeneità di organizzazione interna dei Partecipanti, anche ai fini dell'indicazione del numero dei Delegati all'Assemblea Nazionale. In ogni caso il numero delle Rappresentanze Territoriali non può essere inferiore a 12 (dodici).

22.2 Ogni Organo Territoriale nomina un delegato ogni 500 (cinquecento) Partecipanti o frazione residuale di 500. Il numero dei Partecipanti dell'Organo Territoriale viene determinato avendo riguardo esclusivamente ai Partecipanti in regola con l'adempimento dei doveri di cui al presente statuto e/o regolamento ed iscritti all'Ordine professionale competente per territorio.

22.3 I delegati all'Assemblea Nazionale, in conformità al Regolamento elettorale, sono eletti per 3 (tre) anni tra i Partecipanti iscritti alla rispettiva Rappresentanza Territoriale. Le elezioni si svolgono secondo il Regolamento elettorale per via telematica e sono convocate dal Presidente della Fondazione. I delegati sono proclamati eletti dall'Organo di Controllo.

22.4 Il Presidente della Fondazione ed i componenti del Consiglio di Amministrazione non possono essere delegati.

ART. 23 RAPPRESENTANTE DEL TERRITORIO

23.1 Il Rappresentante del Territorio è nominato dal Consiglio di Amministrazione che all'atto della nomina provvede anche ad indicare il sostituto per l'ipotesi in cui lo stesso non potesse – anche a seguito di violazioni accertate al presente statuto - o non volesse più ricoprire l'ufficio.

23.2 Il Presidente della Fondazione ed i componenti del Consiglio di Amministrazione non possono essere nominati Rappresentanti del Territorio.

23.3 Il Rappresentante del Territorio dura in carica tre anni e non può essere nominato per più di due volte consecutive.

23.4 Il Rappresentante del Territorio rappresenta altresì la Società Scientifica a livello Territoriale e svolge le seguenti attività:

- a) divulga ed attua nel Territorio di competenza le attività della Società Scientifica;
- b) cura i rapporti con l'Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri nel Territorio;
- c) segnala al Consiglio di Amministrazione questioni e temi di interesse scientifico che gli vengono sottoposte dai Partecipanti del Territorio di competenza;
- d) riceve la domanda di adesione dei nuovi Partecipanti e dei nuovi Aderenti ne determina l'iscrizione;
- e) in caso di dimissioni o di assenza definitiva del Rappresentante del Territorio gli subentra il sostituto sino alla nomina del nuovo Rappresentante Territoriale che avverrà alla prima riunione

utile del Consiglio di Amministrazione.

ART. 24 ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

24.1 La Fondazione si estingue per impossibilità del perseguimento dello scopo esplicitato all'articolo 3 del presente statuto accertato con delibera dell'Assemblea dei Partecipanti a termini dell'articolo 17.15.

24.2 Accertata la causa che può dare luogo alla estinzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione propone all'assemblea la nomina di un collegio di liquidatori formato da tre persone e la devoluzione del patrimonio in conformità al presente statuto ed alla legge.

Il Consiglio di Amministrazione, nell'ipotesi in cui l'assemblea non vi provveda nei tempi di legge, provvede comunque alla richiesta della nomina di uno o più liquidatori a norma di legge.

ART. 25 - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, il comparente rinvia alle norme del codice civile e delle leggi in materia.

ART. 26 - NORME TRANSITORIE

26.1 Gli organi della Fondazione nominati in sede di atto costitutivo operano immediatamente e validamente nella composizione determinata in detta sede, anche se il numero dei loro membri fosse inferiore rispetto a quanto previsto dallo Statuto.

I componenti degli organi della Fondazione nominati in atto costitutivo durano in carica 150 (centocinquanta) giorni e cessano comunque dopo l'elezione degli Organi della Fondazione a cura dell'Assemblea Nazionale.

Il Consiglio di Amministrazione provvederà:

- a) fissare il perimetro delle Rappresentanze territoriali;
- b) nominare il Direttore Generale;
- c) indire le elezioni dei Delegati all'Assemblea Nazionale;
- d) nominare i Rappresentanti del Territorio;
- e) convocare l'Assemblea Nazionale per l'elezione degli Organi della Fondazione;
- f) porre in essere ogni attività prevista nella delibera di scissione, nell'atto di scissione e nel presente statuto necessaria per assicurare il buon esito dell'iscrizione della Fondazione all'Elenco delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie, istituito presso il Ministero della Salute, per le finalità di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, della legge 8 marzo 2017 n. 24.